Brescia, lì 06.07.2021 SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: "D.L. SOSTEGNI-bis" – NUOVO MODELLO DI RICHIESTA

CONTRIBUTO FONDO PERDUTO "ALTERNATIVO"

Mentre Parlamento e Governo ipotizzano un'ulteriore proroga per il versamento delle imposte per i soggetti sottoposti ad ISA (ex Studi di Settore), arrivano le istruzioni tecniche per consentire alle software house di predisporre l'istanza per la richiesta del nuovo fondo perduto "alternativo", uno dei tre provvedimenti a fondo perduto a cui appartengono ricordiamo anche:

- quello "automatico", già ricevuto dai soggetti aventi i requisiti nelle scorse 2/3 settimane e
- quello legato "alla differenza tra il risultato d'esercizio 2020 e 2019" (per cui si attendono ancora indicazioni Ministeriali).

La nuova domanda di fondo perduto "alternativo", si presenta completamente differente rispetto a quelle che l'hanno preceduta, tanto che la stampa specializzata l'ha definita essere una

"mini-dichiarazione"

Per ottemperare agli obblighi Ue sul rispetto dei limiti del Temporary framework, bisognerà infatti: autocertificare con tanto di rischi penali in caso di falso che con le agevolazioni messe in campo per fronteggiare l'emergenza economica legata al Covid non si superano i limiti di aiuti delle sezioni 3.1 (ora elevati a 1,8 milioni di euro per la generalità delle imprese mentre per le imprese agricole è 225mila euro e per la pesca e l'acquacoltura è 227mila euro) o della sezione 3.2 (ora elevato a 10 milioni di euro) per gli aiuti calcolati sui costi fissi delle imprese. In alternativa qualora con il nuovo fondo perduto previsto dal decreto Sostegni-bis si superasse uno dei due limiti indicati dal piano di aiuti, si dovrebbe richiedere attraverso il modello un importo inferiore a quello spettante proprio per non oltrepassare i tetti imposti da Bruxelles.

Ma l'autocertificazione è solo il primo passo, perché una volta firmata si attesta la veridicità dei dati che poi andranno "scomposti" e dettagliati misura per misura all'interno del quadro A.

Tanto per intenderci si va dall'esenzione Irap prevista dal decreto Rilancio (DI 34/2020) fino al contributo automatico erogato in base sempre al Sostegni-bis per chi aveva fatto richiesto e ottenuto già il fondo perduto del decreto Sostegni-1.

E va barrata anche la casella relativa ad altri aiuti compresi quelli non fiscali e non erariali, un dettaglio che, per le misure introdotte contro l'emergenza Covid, impone di indicare oltre alla

sezione di riferimento del Temporary framework anche il periodo ammissibile con tanto di data di inizio e data di fine.

Non è finita. Perché il coefficiente di difficoltà imposto dall'interpretazione dei vincoli comunitari tocca da vicino anche il profilo soggettivo dei richiedenti, con la necessità di segnalare al concetto di «impresa unica»; la conseguenza è che poi andrà compilato il quadro B, dettagliando chi sono i componenti della stessa con l'indicazione del relativo codice fiscale.

Il tutto con il frontespizio del modello che si compone di cinque pagine e complicazioni che imporranno, molto probabilmente, un supplemento di istruttoria di contribuenti e professionisti prima della trasmissione della domanda.

Il nuovo modello di istanza è inviabile, per chi dovesse farsi assistere da un intermediario, dal 7 luglio al 2 settembre.

Si ricorda inoltre, che per beneficiare di tale fondo perduto, è prevista la previsione d'invio della dichiarazione dei redditi al 10 settembre, in luogo della scadenza ordinaria del 30 novembre.

Caratteristiche generali del nuovo contributo:

• può essere richiesto dai titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa, arte o professione o che producono reddito agrario,

la disposizione prevede il rispetto di tre condizioni oggettive, ovvero:

una partita Iva attiva alla data del 25 maggio 2021;
ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 25 maggio 2021;
il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto al fatturato medio mensile prodotto nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Una volta compiuta tale verifica con esito positivo, la norma contempla due diverse fattispecie.

- 1) I soggetti che hanno beneficiato del contributo automatico di cui ai commi da 1 a 3 del decreto Sostegni bis potranno ricevere un ulteriore contributo "alternativo" (in questo caso «integrativo») soltanto nel caso in cui la differenza:
 - a. tra il fatturato medio mensile realizzato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021
 - b. e quello conseguito tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020

sia superiore alla differenza tra

- c. il fatturato medio mensile prodotto nell'anno solare 2020
- d. e quello generato tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2019.

In tal caso il contributo spettante sarà calcolato moltiplicando la differenza:

- tra il fatturato medio mensile realizzato tra il 1°aprile 2020 e il 31 marzo 2021
- e quello conseguito tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020

per gli specifici coefficienti dimensionali contemplati dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto Sostegni-bis:

- o 60%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;
- o 50%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;
- 40%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;
- o 30%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;
- 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 5 e 10 milioni di euro.

e sottraendo a tale importo l'ammontare già ricevuto automaticamente.

contributo fondo perduto "alternativo" caso 1)

se:

$$(a-b) > (c-d)$$

allora

(a - b) * coefficienti - contributo automatico spettante

- 2) Gli operatori economici che, invece, **non hanno beneficiato del contributo automatico** potranno richiedere la liquidazione di un contributo a fondo perduto (in questo caso "alternativo") determinato moltiplicando la differenza tra:
 - a. tra il fatturato medio mensile del periodo 1° aprile 2020 31 marzo 2021
 - b. e quello del periodo 1º aprile 2019 31 marzo 2020

per il coefficiente dimensionale "maggiorato", individuato in relazione al volume dei compensi conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 25 maggio 2021, ovvero:

- il 90% se essi non eccedono 100mila euro;
- il 70% se oltrepassano 100mila ma non 400mila euro;
- il 50% oltre 400mila e fino a 1 milione di euro;
- il 40% se superano 1 milione ma non 5 milioni di euro;
- il 30% se sono maggiori di 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

contributo fondo perduto "alternativo" caso 2)

se rientranti nelle condizioni:

(a - b) * coefficienti

In calce all'istanza, infine, i contribuenti dovranno indicare se intendono ricevere il contributo, che non potrà superare il valore di 150mila euro, mediante:

- accredito sul proprio conto corrente
- oppure sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione.

Nelle prossime settimane, i clienti per i quali, dai controlli della documentazione in possesso dello Studio spetta il contributo, riceveranno il modulo appositamente precompilato, che sarà da restituire sottoscritto, e verrà successivamente inviato all'Agenzia delle Entrate.

Studio Dott. Begni & Associati